

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n°80213470588)

CODICE CIG n°049321885C

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituito fra la Ditta FINCANTIERI S.p.A. (Mandataria) e le Ditte CASA DEL MOTORE S.r.l., SIMAN S.r.l. e SITEP S.r.l. (Mandanti) con atto a rogito del Notaio Rosa VOIELLO, in Genova in data 16/12/2010 repertorio n° 86200, ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163), con sede legale in Genova, per la progettazione e fornitura del Sistema di Supporto Logistico Integrato della piattaforma delle Unità della Marina Militare Italiana (M.M.I.) ammodernate della classe MAESTRALE, presso la base navale di La Spezia, compresa una sperimentazione sul campo per i primi anni (attività di Temporary Support), per l'importo complessivo massimo di € 4.654.972,39 (euro quattromilione seicentocinquantaquattromilanovecentosettantadue/39).

L'anno duemiladieci, il giorno VE NITRÈ del mese

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti

Reper n° 20014

in data 23 DIC. 2010

G 293/A

di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Felicia GRECI, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 20/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI:

- la Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22/01/2009 registrato alla Corte dei Conti in data 07/04/2009, e per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese la Ditta FINCANTIERI S.p.A., che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",
- il Dott. Sergio FERRANDINO, nato a Roma il 24/11/1954, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta FINCANTIERI S.p.A. con sede legale in Trieste - Via Genova n°1 - (codice fiscale n°00397130584), come risulta dal Certificato di

Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Trieste in data 06/09/2010 e dalla Procura Speciale n°106116 di Rep. in data 06/07/2010.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO

- in esito a quanto risulta dagli atti di gara n. G293UE, relativi all'espletamento di una procedura ristretta con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso e per lotti separati, conservati in originale presso il Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali), è stata emessa la lettera di invito n°4/12/0010858 in data 09/08/2010, per la progettazione e fornitura del Sistema di Supporto Logistico della piattaforma delle UU.NN. classe De La Penne e Maestrale avvalendosi del sistema di contrattazione



con presentazione di offerte segrete a ribasso percentuale sui prezzi base palesi di € 4.681.790,29 (euro quattromilioniseicentottantunomilasettecentonovanta/29) oltre oneri da interferenza pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) non soggetti a sconto per il lotto A) (classe Maestrale) e di € 5.006.603,81 (euro cinquemilioniseimilaseicentotot/81) oltre oneri da interferenza pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) non soggetti a sconto per il lotto B) (classe Maestrale e Durand De La Penne). Tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) ai sensi degli articoli 54, 55 e 82 del D.Lgs 163/2006;

- alla gara hanno partecipato: per il lotto A) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Ditta FINCANTIERI S.p.A. (mandataria), Ditta CASA DEL MOTORE S.r.l., Ditta SIMAN S.r.l., Ditta SITEP S.r.l. (mandanti); che ha offerto un ribasso pari al'1% (un per cento) sul prezzo base del lotto A), per il lotto B) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Ditta FINCANTIERI S.p.A. (mandataria), Consorzio C.N.T. (costituito dalle ditte TPS S.r.l., COMES S.p.A., TECHNOMONT S.r.l.,

IMET S.r.l., Consorzio CHIO.ME (costituito dalle ditte CHIOME S.r.l., METALFLUID S.r.l., Ditta I.T.C. S.r.l.), Ditta TAI S.r.l., Ditta IN.GRA. S.r.l., Ditta SIPLES S.r.l., Ditta VIRNAV S.r.l. e Ditta TM.P S.p.A. (mandanti), che ha offerto un ribasso pari allo 0,97% (zero novantasette per cento) sul prezzo base del lotto B);

- con determinazione dirigenziale in data 11.11.2010 è stata definitivamente aggiudicata la commessa relativa al lotto A) al R.T.I. FINCANTIERI S.p.A. (Mandataria) e le Ditte CASA DEL MOTORE S.r.l., SIMAN S.r.l. e SITEP S.r.l. (Mandanti) per l'importo complessivo di € 4.654.972,39 (euro quattromilione seicentocinquantaquattromilanovecento settantadue/39) comprensivo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per i costi da interferenza ed il lotto B) al R.T.I. FINCANTIERI s.p.a. (mandataria), Consorzio C.N.T. (costituito dalle ditte TPS S.r.l., COMES S.p.A., TECHNOMONT S.r.l., IMET S.r.l., Consorzio CHIO.ME (costituito dalle ditte CHIOME S.r.l., METALFLUID S.r.l., Ditta I.T.C. S.r.l.), Ditta TAI S.r.l., Ditta IN.GRA. S.r.l., Ditta SIPLES S.r.l., Ditta VIRNAV S.r.l. e Ditta TM.P. S.p.A. (mandanti), per un importo complessivo di € 4.978.039,75 (euro quattromilione novecento-

settantottomilatrentanove/75) comprensivi di €
20.000,00 (euro ventimila) per i costi da
interferenza.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).

La premessa narrativa costituisce parte integrante
del presente Contratto.

Le condizioni generali fissate nel capitolato generale
d'oneri per i contratti stipulati
dall'Amministrazione della Difesa, approvato con
Decreto Ministeriale n°200 in data 14/04/2000, che,
benché non allegate al presente contratto, ai sensi
dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte
integrante e che le parti contrattuali dichiarano
di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).

La fornitura indicata nella Specifica Tecnica
allegata al presente contratto, limitatamente alle
attività di pianificazione e gestione è soggetta al
vincolo derivante dalla classifica di sicurezza
dello Stato con il grado di riservatissimo.

La Ditta possiede il "Nulla Osta di Sicurezza
Complessivo (NOSC)" rilasciato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Informazioni

per la sicurezza e si impegna pertanto, a garantire, nel corso dell'esecuzione contrattuale; l'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. 3 febbraio 2006 e dalle disposizioni integrative contenute nella direttiva PCM ANS 3/2006, richiamata all'art. 50 del D.P.C.M. citato. Si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le

sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale però non si allega, in quanto conservata negli archivi del Ministero della Difesa (NAVARM 1^Divisione) essendo di carattere classificato.

La Ditta, nel caso che la scadenza del NOSC ricada entro il periodo di operatività del contratto, si impegna ad inoltrare tempestivamente la relativa domanda di rinnovo.

La scadenza del suddetto NOSC in presenza di domanda di rinnovo regolarmente inoltrata dalla Ditta, ad insindacabile giudizio della MMI, potrà essere considerata giusta causa per la rescissione del contratto.

La scadenza del NOSC in assenza di domanda di rinnovo o la revoca NOSC saranno giusta causa per la rescissione del contratto.



ARTICOLO 3 (OGGETTO).

La Ditta si impegna a progettare e fornire un Sistema di Supporto Logistico per la Piattaforma delle Unità ammodernate della M.M.I., fornendo una attività di tipo "Temporary Support" (T.S.), come indicato nella Specifica Tecnica "ALLEGATO 1" (S.T.) che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente Contratto.

In caso di divergenza fra quanto indicato nel presente Contratto e nella Specifica S.T., prevarrà quanto indicato nel primo.

Tenuto conto che, in contemporanea potrebbero essere presenti a bordo più Imprese a fronte di altri contratti, in tal caso, la Ditta sarà nominata Capo-Commessa, ai sensi del d.lgs. 27/0/1999 n°272, art.38.

La Ditta si impegna, pertanto, in aggiunta alle altre specifiche attività inerenti la sicurezza delle attività a bordo ed a quanto previsto dal DUVRI, a rendere disponibile una propria organizzazione per ottemperare a quanto previsto dal sopraccitato articolo.

Le prestazioni a carico della Ditta sono quelle relative al Lotto A di aggiudicazione. Le Unità

Navali oggetto del T.S. sono quindi le seguenti
Unità della Classe Maestrale assegnate alla sede di
LA SPEZIA:

- NAVE GRECALE;
- NAVE SCIROCCO;
- NAVE LIBECCIO.

La Ditta dovrà assicurare l'efficienza della
piattaforma delle 3 Unità navali sopra indicate
fornendo complessivamente 164.400 (centosessanta-
quattromilquattrocento) "punti di efficienza", da
calcolarsi con le modalità di cui all'articolo 14.j
della S.T..

Le prestazioni a carico della Ditta sono così
suddivise:

SUBLOTTO A.1 - Attività di pianificazione del T.S.;

SUBLOTTO A.2 - Addestramento;

SUBLOTTO A.3 - Gestione della fornitura ed attività
di ingegneria di campo preventiva di
livello 1°, 2°A, 2°B, 3° e 4°;

SUBLOTTO A.4 - Attività di ingegneria di campo
correttiva ed acquisizione/gestione
materiali per scorte di bordo e di
terra (SubLotto a tetto);

SUBLOTTO A.5 - Ingegneria di supporto.

Per le eventuali PP.dd.RR. che verranno fornite a

Handwritten signatures and initials on the right margin. At the top, there is a signature that appears to be 'Zini'. Below it, there are two sets of initials: 'E.F.' and 'W.M.'.

fronte di 2 ordini di acquisto finali sul SubLotto A.4 (destinate a ricostituire/integrare le scorte) la Ditta si impegna a fornire i dati di identificazione dei materiali, previsti dal sistema di codificazione NATO, attenendosi a quanto previsto nell'Allegato Tecnico al presente contratto, salvo che si tratti di materiali e di attività destinate ad essere gestite, anche nell'ambito delle attività di cui ai SubLotti A.3 e A.4, i quali potranno essere gestiti senza codificazione NATO.

ARTICOLO 4 (PREZZO).

4.1 L'importo complessivo del presente Contratto è pari ad € 4.634.972,39 (euro quattromilioniseicentotrentaquattromilanovecentosettantadue/39) di cui € 20.000,00 (euro ventimila/00) per i costi inerenti la sicurezza del lavoro connessi alla fornitura a carico della Ditta, oltre € 20.000,00 (euro ventimila/00) per i costi da interferenza e viene così suddiviso:

SUBLOTTO A.1: € 237.596,08 (euro duecentotrentasettemilacinquecentonovantasei/08);

SUBLOTTO A.2: € 9.312,62 (euro novemilatrecentododici/62);

SUBLOTTO A.3: € 2.862.440,18 (euro duemilioni-

ottocentosessantaseiemiliquattrocentoquarantasei/50;

SUBLOTTO A.4: € 1.236.252,50 (euro unmilione-
trecentotrentaseimiladuecentocinquantaquattro/50);

SUBLOTTO A.5: € 189.171,01 (euro centottantanove-
milatrecentosettantano/01);

per un importo complessivo di € 4.634.970,39 (euro
quattromiliniiseicentotrentaquattromilanovecento-

ad € 20.000,00 (euro ventimilioni/00)).

Relativamente alle attività indicate nel Sublotto
A.4, esse verranno richieste qualora, per esigenze
impreviste o per attività specialistiche, siano
necessari interventi e/o materiali di ditte
costruttrici diverse dalla contraente, in quanto da
realizzarsi su impianti da queste ultime
precedentemente forniti alla M.M.I..

Gli importi relativi al SubLotto A.4, determinati
sulla base di quanto riportato in allegato 5, sono
da intendersi quali importi complessivi massimi di
acquisizione, il cui valore definitivo sarà
valutato, a consuntivo, in relazione a quanto
effettivamente fornito in termini di:

a) PP.dd.RR e materiali destinati a reintegrare
gli stock di bordo e di terra man mano che i
singoli item verranno prelevati ed impiegati per la

- riparazione delle avarie;
- b) PP.dd.RR e materiali, non presenti nei suddetti stock, necessari per riparare le avarie in atto;
- c) manodopera necessaria per riparare avarie in atto;
- d) eventuali interventi di ingegneria di campo preventiva non rientranti nell'ambito della fornitura dovuta per il SubLotto A.3, per periodicità o per quantità;
- e) eventuali interventi necessari per l'adeguamento alle esigenze della Ditta di aree/strutture di cantiere site all'interno della base navale, temporaneamente utilizzate dalla Ditta per l'espletamento delle attività contrattuali; l'importo massimo utilizzabile per detti interventi è di € 60.000,00 (euro sessantamila/00);
- f) eventuali interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi da interferenza;
- g) eventuale acquisto di container magazzino per materiali e PP.dd.RR;
- h) eventuale esecuzione di interventi di attività di ingegneria di campo preventiva e correttiva su macchinari/apparecchiature/impianti/strutture dello scafo non compresi nella definizione di "piattaforma dell'Unità oggetto del T.S." (senza

applicazione di riduzioni di punta di efficienza);


i) se richieste da esigenze operative della MMI, i maggiori oneri connessi all'eventuale esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva di cui al Sublotto A.3 in sedi diverse del porto di assegnazione dell'Unità oggetto del T.S.;

1) interventi di supervisione e di addestramento a favore del personale M.M.I. da parte delle Ditte costruttrici per garantire la corretta esecuzione di attività relative sia al Sublotto A.3 sia al Sublotto A.4 da eseguirsi, su richiesta del Marinarsen Competente, per interventi di ingegneria di campo preventiva e correttiva di impianti complessi tra i quali:

- Motori Termici principali;
- Diesel Generatori;
- Riduttori e LL/AA;
- Impianti di automazione;
- Compressori di condizionamento.

4.2 Costi relativi alla sicurezza del lavoro.

I sopra elencati prezzi dei SubLotti sono comprensivi dei costi relativi alla sicurezza del lavoro a carico della Ditta il cui importo complessivo è pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00).



I costi per prevenzione dei rischi da interferenza, stimati in € 20.000,00 (euro ventimila/00), saranno definitivamente determinati con le modalità indicate nel D.U.V.R.I. in allegato 6 al presente Contratto ed all'articolo 10.b) della S.T..

4.3 Modalità di determinazione, a consuntivo, degli importi dovuti a fronte delle prestazioni di cui al Sublotto A.3.

4.3.1 Acquisto finale di PP,dd,RR. e di materiali destinati a ricostituire/integrare gli stock di bordo e di terra.

Ad avvenuto completamento della fornitura e delle prestazioni di cui al SubLotto A.3 e non oltre 300 giorni solari da detti eventi, si procederà ad un acquisto finale, fino ad esaurimento delle residue disponibilità finanziarie del SubLotto A.4, finalizzato a ricostituire/integrare la dotazione costituente gli stock di bordo e di terra, in linea con quanto previsto dalle Liste di Dotazione Particolare revisionate e concordate tra la Ditta e la M.M.I..

4.3.2 La determinazione a consuntivo del prezzo dei materiali, della manodopera e di ciascun intervento di ingegneria di campo correttiva sarà effettuata come dettagliato nei sottostanti paragrafi.

4.3.2.1 Determinazione del costo orario della manodopera.

Il costo orario della manodopera impiegata per le attività di ingegneria di campo correttive sarà determinato come segue:

- prestazioni effettuate da dipendenti della Ditta:

- costo orario della manodopera (così come stabilito nel listino prezzi di offerta di offerta dell'1%) (un per cento), sul prezzo base palese pari ad € 64,94 (euro sessantaquattro/94);

- prestazioni effettuate da dipendenti di Ditte diverse dalla Ditta contraente:

- se disponibile, costo orario in service, come determinato da NAVARM nel verbale di Accertamento dei costi di manodopera relativo alla Ditta terza che ha effettuato la prestazione, aggiornato alla data dell'intervento;

- in caso di mancanza del costo orario accertato da NAVARM, sarà utilizzato il costo orario in service determinato con il "metodo speditivo PCO" pubblicato sul sito di NAVARM (<http://www.navarm.marina.difesa.it>).

4.3.2.2 Determinazione del costo dei materiali e del Material Handling.

- Se l'item è compreso nel listino prezzi di cui

all'allegato 7 della S.T., sarà riconosciuto alla Ditta il relativo costo;

- se l'item non è compreso nel listino prezzi di cui all'allegato 7 della S.T., il relativo costo sarà determinato sulla base delle fatture dei fornitori (sulla base delle offerte dei fornitori nel caso degli acquisti finali di materiali e PP.dd.RR. destinati a ricostituire/integrare gli stock di bordo e di terra), secondo la "Guida per la compilazione dei Verbali di Congruità prezzo" edita da NAVARM Ufficio Affari Industriali edizione 2000.

- Per la determinazione del material handling da utilizzare si procederà come segue:

- il valore del material handling determinato da NAVARM nel verbale di Accertamento dei costi di manodopera per la Ditta Mandataria del R.T.I., in quanto su di essa ricade la responsabilità delle attività di gestione del servizio di supporto logistico.

4.3.2.3 Determinazione del prezzo dell'intervento

Sulla base dei precedenti articoli, il prezzo da riconoscere alla Ditta per ciascun intervento di ingegneria di campo correttiva sarà determinato come segue:

- Interventi limitati alla fornitura di materiali
(eseguiti da personale MMI, con materiali e
PP.dd.RR. forniti dalla Ditta):

$$PI = \text{Costo Materiali} \times (1 + MH / 100) \times 1,10$$

PI = Prezzo intervento

MH = valore percentuale del Material Handling

Qualora vengano utilizzati anche materiali forniti
dalla M.M.I., il relativo costo non dovrà essere
considerato nel calcolo del costo dei materiali.

- Interventi comprendenti la fornitura di
materiali e manodopera o solo manodopera (eseguiti
da personale della Ditta con materiali di fornitura
della stessa:

$$PI = (OIP \times CoIP + CM \times (1 + MH / 100)) \times 1,10 + CTI + RSV$$

PI = Prezzo intervento

OIP = ore uomo prestate dalla Ditta a bordo e a
terra per l'esecuzione dell'intervento tecnico
(tempo tecnico di intervento + tempo di
preparazione dell'area di lavoro e delle
attrezzature);

sono escluse le ore di viaggio, nonché le ore
lavoro del "Coordinatore Tecnico" e tutte le
attività di pianificazione, organizzazione e
management in quanto già comprese nel prezzo del

Sublotto A.3;

CoIP =costo orario della manodopera della Ditta risultante dallo sconto (pari all'18) effettuato dalla medesima sul prezzo posto in gara di € 64,94 (euro sessantaquattro/94) (da determinarsi con le modalità sopra indicate all'articolo 4.3.2.1);

CM =costo dei materiali impiegati (da determinarsi con le modalità sopra indicate all'articolo 4.3.2.2);

'MH =valore percentuale del material' handling (da determinarsi con le modalità sopra indicate all'articolo 4.3.2.2);

CTI =rimborso per eventuale costo trasporto e imballaggio del macchinario in avaria (applicabile solo se per la riparazione è necessario trasportare il macchinario ad una distanza superiore a 50 km dal luogo in cui si trova la Nave oggetto di intervento);

RSV =rimborso spese varie documentate (ore viaggio, diarie, noleggio di eventuali mezzi necessari per sbarco/imbarco dei macchinari/materiali, realizzazione di ponteggi, pulizia sentine e certificazioni gas free); il rimborso delle spese varie sarà determinato secondo la "Guida per la compilazione dei Verbali di Congruità prezzo" edita

da NAVARM Ufficio Affari Industriali edizione 2006.

Se non è disponibile un Verbale di Accertamento del costo orario della manodopera, per determinare l'importo di diaria e trasferta si utilizzerà il "metodo speditivo P20" pubblicato sul sito di NAVARM (<http://www.navarm.marina.difesa.it>).

- qualora vengano utilizzati materiali già di

essere considerato nel calcolo del costo dei materiali;

- quando l'intervento sia materialmente eseguito da un subappaltatore, il costo orario, la diaria e la trasferta da riconoscere saranno quelli del subappaltatore, mentre il material handling sarà quello della Ditta;

4.3.2.4 Rimborso spese per prevenzione dei rischi da interferenza.

Il diritto della Ditta a percepire eventuali rimborsi spese per prevenzione dei rischi da interferenza, sarà determinato con le modalità indicate nel D.U.V.R.I. in allegato 7 al presente Contratto ed all'articolo 10.b della S.T.

Il prezzo dell'intervento per prevenzione dei rischi da interferenza sarà determinato con le modalità di cui al precedente paragrafo 4.3.2.3.



4.3.2.5 Nessun compenso sarà dovuto alla Ditta qualora:

-l'intervento sia effettuato nell'ambito della garanzia di 12 mesi dovuta sui componenti riparati/sostituiti nel corso degli interventi di ingegneria di campo preventiva e correttiva di cui ai SubLotti A.3 e A.4.

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).

Non Applicabile.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE).

Poichè la Ditta è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, come previsto dall'art.75, comma 7 del D.Lgs 163/06, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la stessa ha presentato la fideiussione Bancaria n°61707 di € 232.748,62 (euro duecentotrentadue-milasettecentoquarantotto/62) (ridotta, ai sensi dell'art.40, comma 7 del D.Lgs 163/06, del 50% rispetto alla percentuale del 10% dell'importo contrattuale, calcolata in base al disposto dell'art.113, comma 1, dello stesso decreto) rilasciata dalla BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.a. sede di Trieste in data 19/11/2010.

Il deposito suddetto sarà svincolato

proporzionalmente dopo collaudo consegna ed accettazione delle attività costituenti ogni singolo SubLotto, come previsto dall'art. 113 del d.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo ad eccezione dei SubLotti A.3 e A.4 per i quali il deposito sarà svincolato dopo la conclusione del relativo periodo di garanzia.


ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, STATO DI AVANZAMENTO DELLE FORNITURE E COLLAUDO).

7.1. TERMINI DI ADEMPIMENTO

Le prestazioni relative ai SubLotti del presente Contratto saranno presentate al collaudo definitivo presso la "Marinarsen competente" (da individuarsi con il criterio descritto all'articolo 8 della S.T.) entro i seguenti termini:

7.1.1 SUBLOTTO A.1 - Attività di pianificazione del T.S.:

- il piano della qualità dovrà essere consegnato entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del Contratto nei modi di legge;
- il piano della sicurezza dovrà essere consegnato alla Marinarsen competente ed ai Comandi delle



Unità oggetto del T.S. entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del Contratto nei modi di legge;

- il Piano iniziale delle attività di ingegneria di campo preventive ed il Piano di azione per il

competenza, al Marinarsen competente, al C.S.S.N e a NAVISPELOG e, per conoscenza, ai Comandi delle Unità oggetto del T.S. ed a NAVARM, entro 90 giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del Contratto nei modi di legge.

Nel caso che i suddetti piani non siano approvati o siano approvati con osservazioni, la Ditta dovrà rielaborare e ripresentare il/i piano/i entro un termine temporale pari alla metà del termine previsto per la revisione iniziale, calcolato a partire dalla data di ricezione presso la Ditta della relativa comunicazione inviata dalla M.M.I..

7.1.2 SUBLOTTO A.2 - Addestramento:

- le prestazioni di cui al SubLotto A.2 verranno effettuate a decorrere dalla data di messa a


disposizione della Unità oggetto del T.S. per le attività da svolg. al Sublotto A.3 e si concluderanno contestualmente alla scadenza del termine di adempimento del Sublotto A.3;

7.1.3 SUBLOTTO A.3 - Gestione della fornitura ed attività di ingegneria di campo preventiva di livello 1°, 2°A, 2°B, 3° E 4°:

"efficienza" di cui al Sublotto A.3 avranno inizio dal giorno di messa a disposizione della 1° delle Unità oggetto del T.S. e dovranno essere completate entro 548 (cinquecentoquarantotto) giorni solari (T1) dalla messa a disposizione dell'ultima delle Unità oggetto del T.S.;

• Qualora la M.M.I., sulla base della qualità del servizio prestato ed a proprio insindacabile giudizio, non ritenga soddisfacente la prestazione fornita dalla Ditta: almeno 30 giorni solari prima della scadenza corrispondente al giorno "T₁", comunicherà alla Ditta che alla fine del giorno "T₁" cesserà ogni obbligo di fornitura relativamente ai SubLotti A.2, A.3 e A.4 del presente contratto e si applicheranno le penali e le riduzioni di prezzo previste nel successivo articolo 20;

• Qualora la M.M.I. si ritenga soddisfatta della



prestazione fornita dalla Ditta, o non sia stata effettuata la comunicazione prevista per il Caso precedente: la Ditta dovrà tenere attivata l'organizzazione di gestione delle attività del T.S. e proseguire la fornitura delle prestazioni (attività di cui ai SubLotti A.2, A.3 e A.4) fino ad avvenuto completamento della fornitura dei "punti di efficienza" contrattualmente dovuti, assicurando anche l'esecuzione delle attività complementari previste nella tabella 2 dell'articolo 13.c della S.T., nella misura dovuta in base ai "punti di efficienza" forniti entro il giorno "T₁".

Qualora si ricada nel secondo dei casi prospettati, la Ditta dovrà completare la fornitura delle prestazioni e dei "punti di efficienza" dovuti entro il giorno "T₂", ovvero entro un massimo di 120 (centoventi) giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo al giorno "T₁".

Le comunicazioni di messa a disposizione delle Unità saranno inviate dalla "Marinarsen competente" alla Ditta solo successivamente all'accettazione della documentazione di fornitura di cui al SubLotto A.1 del presente Lotto A di assegnazione.

I materiali e le PP.dd.RR necessarie per


L'esecuzione delle singole attività di ingegneria di campo preventiva di livello 1° e 2°A previste nei "piani mensili" dovranno essere resi disponibili per l'imbarco sulla Nave oggetto del T.S. entro l'inizio del mese cui il piano si riferisce.

Ciascuna attività di ingegneria di campo preventiva di livello 2°B, 3° e 4° dovrà essere completata entro il termine temporale indicato nel "piano mensile" che ne programma l'esecuzione.

7.1.4 SUBLOTTO A.4 - Attività di ingegneria di campo correttiva ed acquisizione materiali per scorte di bordo e di terra:

I termini di adempimento del SubLotto A.4 decorreranno contestualmente a quelli previsti per il SubLotto A.3 e termineranno al completamento delle attività di cui allo stesso SubLotto A.3.

I suddetti termini di adempimento del SubLotto A.4 si considereranno scaduti anticipatamente qualora l'importo massimo contrattualmente previsto per gli interventi di ingegneria di campo (vedi precedente articolo 4) venga raggiunto prima del completamento degli obblighi contrattuali di cui al SubLotto A.3; in tale eventualità, non potranno essere richiesti ulteriori interventi di ingegneria di campo



correttiva, ma la Ditta sarà tenuta a completare comunque le forniture dovute a fronte dei SubLotti A.2, A.3, A.4;

entro 180 (centottanta) giorni solari dalla ricezione dei report finali di cui al Sublotto A.4, la Marinarsen competente dovrà emettere gli ordini di acquisto finale relativi a materiali e PP.dd.RR specificando, per ciascun item, del termine temporale di fornitura.

7.1.5 SUBLOTTO A.5 - Ingegneria di supporto:

i dati di aggiornamento della configurazione dovranno essere forniti alla MMI entro i seguenti termini:

- 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della lettera con la quale la MMI comunicherà la scoperta di un'incongruenza relativa alla configurazione della piattaforma delle Unità oggetto del T.S.;
- 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ultimazione di ciascun intervento di ingegneria di campo preventiva o correttiva che determini una variante alla configurazione; i report finali sull'attività svolta dovranno essere forniti entro 60 (sessanta) giorni solari dalla scadenza del

termini di adempimento del SubLotto A.3 del presente Lotto A di aggiudicazione; in caso di osservazioni, la Ditta dovrà recepirle e presentare la versione aggiornata di ciascun Report Finale entro 30 giorni solari dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dalla M.M.I.;

- le 460 (quattrocentosessanta) ore lavorative per

un esperto in software di database logistici, dovranno essere richieste dal CSSN e fornite dalla Ditta a partire dal giorno di inizio termine di adempimento del SubLotto A.1 fino a non oltre 60 giorni solari dall'invio della comunicazione di avvenuta approvazione del Report Finale di cui al presente SubLotto A.5.

7.2. STATO DI AVANZAMENTO DELLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI COLLAUDO DEI SUBLOTTI DEL LOTTO DI AGGIUDICAZIONE A.

7.2.1. SUBLOTTO A.1 - Attività di pianificazione del T.S..

Ad avvenuto completamento delle prestazioni, apposita Commissione nominata dalla MARINARSEN competente, provvederà ad approvare/verificare ed accettare la documentazione dovuta per ciascun SubLotto (i relativi verbali dovranno essere



inviati alla 14^Divisione di NAVARM).

7.2.2. SUBLOTTO A.2 - Addestramento.

Al termine di ciascun mese, i Comandi delle Unità oggetto del T.S. provvederanno alla formalizzazione della "Dichiarazione di avvenuta esecuzione dell'attività addestrativa", come da fac-simile in allegato 2 alla S.T. e la invieranno alla Marinarsen competente.

Ad avvenuto completamento della fornitura, ciascuna MARINARSEN competente, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente dalle Unità, provvederà a redigere il relativo "Verbale di eseguito lavoro relativo alle attività di addestramento di cui al SubLotto A.2", come da fac-simile in allegato 2 al presente Contratto e lo invierà a NAVARM 14^Divisione e, per conoscenza, a NAVARM 1^Divisione.


7.2.3 - SUBLOTTO A.3 - Gestione della fornitura ed attività di ingegneria di campo preventiva di livello 1°, 2°A, 2°B, 3° E 4°.

Ai fini dell'accertamento della rispondenza alla specifica tecnica di quanto fornito dalla Ditta, al termine di ciascun mese solare ed entro i primi 20 giorni del mese solare successivo, il Comando di Bordo di ciascuna Unità oggetto del T.S. dovrà

inviare al Marinarsen competente una "Relazione di Approntamento al collaudo", redatta come da facsimile in allegato 3 alla S.T., evidenziando le eventuali attività di ingegneria di campo preventiva programmate ma non eseguite/terminate nel mese solare in esame.

Lo stato di avanzamento della fornitura sarà valutato in termini di "punti di efficienza", da calcolarsi con le modalità di dettaglio indicate nell'articolo 14.j della S.T.

Al termine di ciascun mese solare, il "Marinarsen competente", in contraddittorio con un rappresentante della Ditta, redigerà lo "statino mensile per il calcolo dei punti di efficienza forniti dalla Ditta" (allegato 5 della S.T.) e lo invierà, per conoscenza, a NAVARM 1^Divisione, unitamente a copia delle corrispondenti "Relazioni di approntamento al collaudo del SubLotto A.3" redatte dalle Navi (allegato 4 alla S.T.). Per il SubLotto A.3, al termine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno e ad avvenuto completamento della fornitura, la Marinarsen competente, sulla base della documentazione ricevuta dalla Ditta e dalle Unità oggetto del T.S., provvederà a redigere un "Verbale



al "accertamento trimestrale dello stato di avanzamento della fornitura", come da fac simile in allegato 3 al presente Contratto e lo invierà a NAVARM 14^a Divisione e, per conoscenza, NAVARM 1^a Divisione.

7.2.4. - SUBLOTTO A.4 - Attività di ingegneria di campo correttiva ed acquisizione materiali per scorte di bordo e di terra

Gli interventi di ingegneria di campo correttiva potranno essere singolarmente richiesti dalla Marinarsen competente alla Ditta con emissione di una "Richiesta di Intervento Tecnico" (allegato 3.a della S.T.) o, se ritenuto preferibile, mediante l'affidamento dell'esecuzione di un intervento di ingegneria di campo correttiva ad un Ente M.M.I. o a Ditta diversa dalla Ditta titolare del contratto. In tale eventualità, la Ditta non potrà vantare diritti di alcun tipo e non subirà l'applicazione della relativa riduzione di "punti di efficienza". Al termine di ciascuna attività di ingegneria di campo correttiva, la Ditta presenterà al Comando della Nave oggetto di intervento, o alla Marinarsen competente qualora si tratti di mera fornitura di PP.dd.RR. e la Nave non sia nella sede di assegnazione, il relativo "Verbale di Intervento


Tecnico" di forma, del "Verbale di Intervento Tecnico" potrà avvenire dal fac simile in allegato 3.00 della S.T., a condizione che siano riportati gli stessi dati del fac-simile).

Nel caso di interventi di Ingegneria di campo correttiva limitati alla fornitura di materiali, la firma "per ricevuta" da parte dei Direttori di

(o del Gestore di Commessa nominato dalla Marinarsen competente, nel caso di consegna dei materiali al Marinarsen) ha valore di ricevuta per i materiali elencati nel "Verbale di Intervento Tecnico".

Al termine di ciascun intervento di ingegneria di campo comprendente la fornitura di manodopera, un delegato del Comando della Nave oggetto di intervento, eseguirà le prove funzionali e redigerà la relativa "Relazione di Approntamento al Collaudo e Prove Funzionali" (allegato 3.c della S.T.), da inviare alla Marinarsen competente, unitamente a copia del "Verbale di Intervento Tecnico".

Al termine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno, la Marinarsen competente, sulla base della documentazione ricevuta dalle Unità oggetto di intervento e dalla Ditta,



provvederà a redigere un "Verbale di collaudo e accettazione trimestrale degli interventi di ingegneria di campo correttiva", come da fac-simile in allegato 4 al presente Contratto, completo di valutazione dei singoli importi da liquidare alla Ditta, e lo invierà a NAVARM 14^a Divisione e, per conoscenza, NAVARM 1^a Divisione. Le liste relative all'acquisto finale di materiali e PP.Ord.RR. destinati a ricostituire/integrare gli stock di bordo e di terra saranno proposte dalla Ditta alla Marinarsen competente, complete dei relativi prezzi unitari, delle quantità ritenute necessarie e dei tempi di approvvigionamento previsti. La Marinarsen competente, acquisito l'eventuale parere/approvazione degli Enti MMI interessati, provvederà ad accettare le liste proposte dalla Ditta e, in contraddittorio con essa, determinerà il relativo prezzo con le modalità previste all'articolo 4.3.2 del presente Contratto (articolo 14 della S.T.). I materiali previsti nelle liste saranno presentati al collaudo entro i termini temporali e con le modalità indicate dalla Marinarsen competente nell'ordine di acquisto. L'Ente incaricato del collaudo dei materiali oggetto dell'acquisto finale, provvederà ad inviare

a NAVARM 14^ Divisione e, per conoscenza, NAVARM 1^Divisione, il relativo verbale di collaudo ed accettazione evidenziando nello stesso l'esatto importo da corrispondere alla Ditta.

7.2.5. - SUBLOTTO A.5 - Ingegneria di supporto.

7.2.5.1. Aggiornamento configurazione e gestione obsolescenze.

I dati relativi all'aggiornamento della configurazione ed alla gestione delle obsolescenze dovranno essere inviati dalla Ditta a:



- CSSN in n°2 copie su CD-ROM;
- Marinarsen competente in n°2 copie su CD-ROM;
- eventuali altri Enti comunicati dal Marinarsen competente.

Per il SubLotto A.5, ad avvenuto completamento della fornitura dovuta, la Marinarsen competente invierà a NAVARM 14^Divisione e, per conoscenza a NAVARM 1^Divisione apposito "Verbale di Eseguito Lavoro".

7.2.5.2. Report finale

Per il SubLotto A.5, il relativo Report Finale dovrà essere inviato dalla Ditta a:

- CSSN in n°1 copia cartacea e n°2 copie su CD-ROM;
- Marinarsen competente in n°1 copia cartacea e



n°3 copie su CD-ROM;

per conoscenza, a:

- NAVARM in n°1 copia su CD-ROM.

L'approvazione del Report Finale sarà effettuata dalla Marinarsen competente, acquisito l'eventuale parere degli Enti MMI interessati.

Se entro 60 (sessanta) giorni solari dall'invio del Report Finale non vengono presentate

osservazioni da parte della MMI, il report si intenderà automaticamente approvato. Relativamente

al SubLotto A.5, ai fini del pagamento, la Marinarsen competente dovrà formalizzare ed inviare a NAVARM 14^Divisione e, per conoscenza NAVARM

1^Divisione, apposito "Verbale di Approvazione ed attestazione di Eseguito Lavoro". Qualora il Report

Finale venga rifiutato, la Ditta dovrà eliminare le cause che hanno determinato il rifiuto e dovrà

ripresentarlo entro 60 (sessanta) giorni solari calcolati a partire dal giorno della ricezione, da

parte della Ditta, della comunicazione attestante il rifiuto.

7.2.5.3. Prestazioni a favore del C.S.S.N

Relativamente al SubLotto A.5, ad avvenuto completamento delle attività richieste, il C.S.S.N. provvederà ad inviare al Marinarsen competente una

dichiarazione di eseguito lavoro; il Marinarsen competente, eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti necessari, provvederà ad inoltrare la dichiarazione di eseguito lavoro a NAVARM 14^a Divisione.

7.3. Per il SubLotto A.3, al termine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno

Ditta invierà al Marinarsen competente e, per conoscenza, NAVARM 1^a e 14^a Divisione, una lettera di richiesta di accertamento dell'avanzamento della fornitura ed eventuale pagamento delle rate maturate nel trimestre. Per il SubLotto A.4, al termine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno, la Ditta invierà alla Marinarsen competente e, per conoscenza, NAVARM 1^a e 14^a Divisione, una lettera di richiesta pagamento degli interventi di manutenzione correttiva di cui al SubLotto A.4, terminati nel trimestre precedente.

Al completamento delle forniture di cui ai SubLotti A.1, A.2, A.5, la Ditta invierà alla Marinarsen competente e, per conoscenza, NAVARM 1^a e 14^a Divisione, una lettera di richiesta di pagamento delle prestazioni fornite. Le richieste di

pagamento e le presentazioni all'approvazione/collaudò delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovranno essere corredate di:

a) attestato di conformità e relativa documentazione riepilogativa (per le prestazioni di cui ai SubLotti A.3 e A.4 potrà essere presentato, per ciascun SubLotto, un unico attestato cumulativo relativo a tutti gli interventi terminati nel trimestre precedente);

b) dichiarazione che:

- le prestazioni sono rispondenti alle condizioni tecniche contrattuali e hanno superato il collaudo interno;

- la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di valutazione dell'avanzamento/collaudo; in mancanza di detti documenti la richiesta di pagamento rata/presentazione all'approvazione o al collaudo non sarà considerata valida;

c) i materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dalla dichiarazione relativa alla applicazione del Regolamento CE 1907/06 (REACH). In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata

valida.

7.4. Per tutte le comunicazioni della Ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto, farà fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendo dalla data di ricezione della stessa;


b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per le comunicazioni relative a "Richiesta di Intervento Tecnico" e "Verbale di Intervento Tecnico", non si applicheranno le disposizioni del presente articolo in quanto si utilizzerà la procedura che sarà concordata fra "Gestore di Commessa" e "Coordinatore Tecnico" della Ditta.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTI E SUBFORNITURE).

8.1. È previsto il subappalto ad eccezione delle



almeno ventisei giorni prima della data di effettivo
rispetto dei termini previsti dall'art.116 del

D.Lgs. 163/06.

Almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative
al contratto di subappalto, la Ditta dovrà
presentare alla 1^a Divisione:

1) una dichiarazione di affidamento, contenente:

che l'affidatario pratica, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non
superiore al 20% e corrisponde gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
alcun ribasso;

2) la certificazione attestante il possesso, da
parte del subappaltatore, dei requisiti di
qualificazione tecnici ed economici prescritti dal
codice dei contratti in relazione alla prestazione
subappaltata;

3) una dichiarazione del subappaltatore attestante
il possesso dei requisiti generali di cui all'art.

38 del d.Lgs. n°163 del 2006;

4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a

norma dell'art. 2318 del codice civile con il
ricorre del subappalto analogo dichiarazione deve
essere effettuata da ciascun dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
società o consorzio.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari

superiore al 20% (venti per cento).

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati
direttamente dalla Ditta subappaltante, rispettando
gli obblighi previsti dall'articolo 118 della d.
lgs 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
confronti del subappaltatore, di copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti dalla Ditta al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate).

8.2. Nei confronti dell'Amministrazione della
Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto
adempimento di tutti gli obblighi assunti con il
presente contratto rimane comunque solo la Ditta
sottoscritta.

8.3. In caso di accertata inosservanza delle



disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1. il contratto può essere risolto per inadempimento; in tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'oneri di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA).

9.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni del contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

9.2. Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione, la Ditta presenterà una lista di possibili sostituti al Marinarsen competente che deciderà in merito.

9.3. Qualora la sostituzione comportasse variazioni di prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2

del presente contratto

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI).

I termini di tempo fissati nel precedente articolo 7 potranno essere spostati, a richiesta della Ditta ed a giudizio della Marina Militare e nella misura che questa riterrà giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o comunque fatti non imputabili alla Ditta turbino la normale attività di essa.

Lo spostamento potrà essere concesso per un periodo corrispondente alla effettiva incidenza negativa degli eventi suddetti sull'adempimento delle prestazioni, ma la Ditta per ottenerlo dovrà osservare le seguenti condizioni:

a) dare immediato avviso degli eventi verificatesi ed idonei alla concessione di uno spostamento, come previsto dall'articolo 25 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato generale d'onori, approvato con D.M. in data 14/04/2000 n°200, di cui al precedente articolo 1;

b) fare pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM, 14^a Divisione (Liquidazioni) prima della scadenza del termine contrattuale, una domanda di spostamento dei termini con allegata la documentazione probatoria dei fatti determinanti il

ritardi e riserve, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, si trasmetterla appena possibile.

Tale domanda, redatta in carta legale, dovrà essere inoltrata tramite la Marinarsen competente che, mediante verbale, esprimerà il parere di trasmissione e lo inoltrerà a NAVARM 1^a e 14^a Divisione Direzione dell'Amministrazione e al Capitano della Marina dalla Ditta.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI).

11.1 La proroga prevista dall'articolo 26 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato al precedente articolo 1, avrà luogo nei casi in cui il contratto non abbia già disposto lo scomputo dei periodi di tempo corrispondenti a fatti suscettibili di determinarla.

11.2 L'eventuale applicazione dell'articolo 27 delle condizioni generali sopraccitate dovrà fare salva la modifica disposta dal successivo articolo 12.2 del presente Contratto.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

12.1 L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il

contratto, determinando per mezzo di verbale i
periodi di sospensione che non debbono essere
compresi nei termini contrattuali.

12.2 A parziale modifica di quanto stabilito al
comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali
fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del
presente contratto, non si applica, in ogni caso,
l'ipotesi di risoluzione
automatica del contratto.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Ditta assume completa e diretta responsabilità
dei diritti di privativa industriale e di
esclusività che possono essere vantati dai terzi,
per la fornitura oggetto del presente contratto,
tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da
qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti
dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il
capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e
le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

L'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto
(Lotto A di aggiudicazione) è MARINARSEN LA SPEZIA;



esso ha il compito di segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della 1^Divisione e del Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonché quello di effettuare il monitoraggio trimestrale delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di trasmetterne i risultati alla 14^Divisione di NAVARM e, per conoscenza, alla 1^Divisione di NAVARM.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).

15.1 Ai Comandi delle Unità oggetto del T.S. è demandato il controllo delle attività svolte dalla Ditta e dai suoi subfornitori/subappaltatori a bordo delle rispettive Navi.

Al Marinarsen sito nella sede di assegnazione di ciascuna Unità oggetto del T.S. è demandato il controllo delle attività svolte dalla Ditta e dai suoi subfornitori/subappaltatori a terra.

Entro l'inizio del proprio periodo di competenza, da individuarsi con le modalità di dettaglio indicate nell'articolo 8 della S.T., la "Marinarsen competente" dovrà comunicare alla Ditta ed a NAVARM 1^Divisione il nominativo di un "Gestore di


Commessa" che sarà il referente della Ditta per tutte le attività di gestione tecnica ed amministrativa.

15.2 Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento dei servizi da fornire, i funzionari da essa delegati avranno libero accesso nei locali della Ditta ed in quelli di eventuali subappaltatori/subfornitori, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rieseguite le prestazioni che, a loro giudizio, non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO).

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'E. Spina' and the initials below it are 'MS'.

16.1 Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato esame delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'importo complessivo della fornitura e del tempo concesso per la sua ultimazione, che sarà effettuato dalla "Amministrazione Difesa"), l'Amministrazione Difesa si riserva di imprimere alle suddette prestazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'Amministrazione Difesa, ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

16.2 Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per

scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione (14^Divisione) nelle forme di legge;

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più SubLotti, o all'ammontare delle prestazioni effettuate nel trimestre;


singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n°163/2006.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI).

18.1. Per poter ricevere il pagamento la Ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - 14^Divisione (Liquidazioni) - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, alla Direzione Generale, corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di



assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione).

L'importo delle attività oggetto del presente contratto sarà pagato nel modo seguente:

18.2. - SUBLOTTO A.1 - Attività di pianificazione del T.S.:

- 100% (cento per cento) dell'importo del SubLotto A.1 ad avvenuta approvazione di tutta la documentazione di fornitura;

18.3 - SUBLOTTO A.2 - Addestramento:

- 100% (cento per cento) dell'importo complessivo del SubLotto A.2, ad avvenuto completamento di tutte le attività di addestramento, attestato dalla MARINARSEN competente (fac-simile in allegato 2 al presente contratto);

18.4 - SUBLOTTO A.3 - Gestione della fornitura ed attività di ingegneria di campo preventive di livello 1°, 2°A, 2°B, 3° e 4°:

- il prezzo contrattuale del SubLotto A.3 sarà pagato a rate in base al totale complessivo di "punti di efficienza" forniti dalla Ditta.

Il diritto al pagamento maturerà al superamento delle sotto elencate soglie:

N°	IMPORTO RATA	SOGLIA DA SUPERARE
RATA		PER IL PAGAMENTO
1^	10% del prezzo del SubLotto A.3	27.600 "punti di efficienza"
2^	13% del prezzo del SubLotto A.3	54.900 "punti di efficienza"
3^	16% del prezzo del SubLotto A.3	81.900 "punti di efficienza"
4^	41% del prezzo del SubLotto A.3	109.500 "punti di efficienza"
5^	10% del prezzo del SubLotto A.3	137.100 "punti di efficienza"
6^	15% del prezzo del SubLotto A.3	164.400 "punti di efficienza"

In sede di pagamento dell'ultima rata saranno applicate le eventuali riduzioni di prezzo di cui al successivo articolo 20.

In sede di pagamento dell'ultima rata saranno applicate le eventuali riduzioni di prezzo di cui al successivo articolo 20.

18.5 - SUBLOTTO A.4 - Attività di ingegneria di campo correttiva ed acquisizione materiali per scorte di bordo e di terra.

18.5.1 - 100% (cento per cento) dell'importo del

Offen
Offen

SubLotto A.4.

Per ciascun intervento di manutenzione correttiva, apposita Commissione nominata dalla Marinarsen competente determinerà, a consuntivo, il relativo importo applicando le modalità di calcolo descritte nell'articolo 4.3.3 del presente Contratto.

Trimestralmente, la suddetta Commissione redigerà il "Verbale di esame e accertamento dei costi degli interventi di ingegneria di campo correttiva" di cui all'articolo 7.2.4 del presente Contratto.

Le attività di ingegneria di campo correttiva saranno pagate trimestralmente e limitatamente ai soli interventi effettivamente terminati nel trimestre in esame, fino ad un massimo pari all'importo complessivo del SubLotto A.4.

18.5.2 Il corrispettivo relativo alle acquisizioni finali di materiali e di PP.dd.RR. per il ripianamento/integrazione delle scorte, sarà corrisposto alla Ditta come segue:

- 100% (cento per cento) del prezzo indicato nell'ordine emesso dalla Marinarsen competente ad avvenuto collaudo, consegna ed accettazione dei materiali ordinati, nonché dopo l'adempimento degli eventuali obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste dal

contratto;

18.6 - SUBLOTTE A.5 - Ingegneria di supporto.

18.6.1 Aggiornamento configurazione Nave

- 18% (diciotto per cento) del prezzo del SubLotto A.5 da pagarsi in unica soluzione, dopo la formalizzazione del "Verbale di Eseguito Lavoro" di cui all'art. 7.2.5.1 del presente Contratto;

18.6.2 Aggiornamento Nave

- 18% (diciotto per cento) del prezzo del SubLotto A.5 da pagarsi in unica soluzione, dopo la formalizzazione del "Verbale di Eseguito Lavoro" di cui all'art. 7.2.5.1 del presente Contratto;

18.6.3 Report Finale

- 57% (cinquantasette per cento) del prezzo del SubLotto A.5 da pagarsi in unica soluzione, dopo la formalizzazione del "Verbale di Approvazione ed attestazione di Eseguito Lavoro" di cui all'art. 7.2.5.2 del presente Contratto;

18.6.4. Prestazioni a favore del C.S.S.N

- 7% (sette per cento) del prezzo del SubLotto A.5 da pagarsi in unica soluzione, dopo la formalizzazione del "Verbale di Eseguito Lavoro" di cui all'art. 7.2.5.3 del presente Contratto;

18.7. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n°231 del 2002, le parti concordano che



i mandati di pagamento saranno emessi, alla
14^ Divisione di NAVARM, entro 180 (centottanta)
giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte
del suddetto ufficio della relativa fattura,
corredata dei documenti prescritti.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo, le parti concordano, altresì, che ai
ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di
interesse legale di cui all'art. 1284 del C.C.,
calcolato dal giorno successivo alla data di
scadenza del suddetto termine alla data di
emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 19 (MODALITA' DI RISCOSSIONE).

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R.
20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche, i
pagamenti in dipendenza del presente contratto
saranno effettuati con ordine di pagamento,
mediante accreditamento sul conto corrente bancario
dedicato n°00000005003 intestato a nome della
Ditta presso la Banca MONTE dei PASCHI di SIENA
S.p.A. Via Dante n°12 Trieste
(Codici ABI/CAB: 01030/02200), IBAN: IT 47 K 01030
02200 00000005003 e le persone delegate ad operare
su di esso saranno i sigg. Giuseppe DADO (C.F.DDA

GPP (9P03 G888R) e Mario ALLOSIA (C.F.LLS MPA 48P08 D969H).

Eventuali variazioni dei dati di c/c e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 20 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')



La ditta assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

ARTICOLO 21 (PENALITÀ E RIDUZIONI DI PREZZO).

21.1. SUBLOTTO A.1 - Attività di pianificazione del T.S.:

Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai termini di cui al precedente articolo 7.1, per ogni



periodo di ritardo pari al decimo del termine di consegna il cui importo documentato sarà sottoposto alla penalità del 2% (due per cento) fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del Sublotto A.1 che prevede la fornitura del documento presentato in ritardo.

Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata alla loro parte dalla penalità di importo proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

21.2 SUBLOTTO A.2 - Addestramento.

Non è prevista l'applicazione di penali per ritardata esecuzione delle attività di addestramento.

Qualora il personale della Ditta o di suoi subfornitori/subappaltatori non dovesse ottemperare all'obbligo di fornire l'attività di addestramento con le modalità indicate nella S.T., sul SubLotto A.2 sarà applicata una riduzione di prezzo pari al prezzo di 15 (quindici) minuti di lavoro di un tecnico della Ditta in service, per ciascun giorno solare in cui sia stata accertata l'inadempienza.

21.3 - SUBLOTTO A.3 - Gestione della fornitura ed attività di ingegneria di campo preventive di livello 1°, 2°A, 2°B, 3° e 4°.

21.3.1 Non e' prevista l'applicazione di penalità

sui prezzi del sublotto A.3, ma, nel caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni dovute saranno applicate le sanzioni, in termini di riduzioni di prezzo sugli interventi di ingegneria di campo correttiva, previste all'articolo 13.6 della S.T.

21.3.2. Nel caso che la Ditta rappresenti la ~~attività di ingegneria di campo~~ attività di ingegneria di campo preventive e/o correttive con Nave ormeggiata presso un suo stabilimento, non si applicherà alcuna riduzione di prezzo per i minori costi sostenuti dalla Ditta (minori spese per trasporto personale presso l'Arsenale, assenza di extra costi per lavorazioni in Arsenale, ecc.); a compensazione, la Ditta non richiederà alcun onere alla MMI per l'ormeggio e l'utilizzo della banchina dello stabilimento.

Saranno dovute dalla MMI alla Ditta solo le spese relative all'energia elettrica ed all'acqua dolce effettivamente consumate dalla Nave nel periodo di sosta presso lo stabilimento della Ditta, nonché gli oneri relativi all'eventuale smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

21.3.3 Qualora la M.M.I., sulla base della qualità del servizio prestato ed a proprio insindacabile

giudizio, non ritenga soddisfacente la prestazione
fornita dalla Ditta, rispettivamente sul prezzo del
SubLotto A.3:

- si applicherà una riduzione di prezzo pari al prezzo delle attività di ingegneria di campo preventiva non fornite rispetto a quanto previsto (per il SubLotto in esame) nella tabella 1 dell'articolo 13.c della S.T. e nell'allegato 9 alla S.T. (l'importo esatto sarà determinato da apposita Commissione della M.M.I. tenendo conto dello sconto offerto in sede di gara);
- in subordine, se, per il SubLotto in esame, la Ditta ha fornito tutte le attività di ingegneria di campo preventiva nei quantitativi minimi indicati nella tabella 1 dell'articolo 13.c della S.T. e nell'allegato 9 alla S.T., si applicherà una riduzione di prezzo pari al valore dei "punti di efficienza" mancanti al completamento della fornitura dovuta, determinato come segue:

$$VPNF = PC3 / 164.400 \times NPM$$

VPNF = Valore "punti di efficienza" non forniti per
il Lotto in esame

PC3 = prezzo contrattuale del SubLotto A.3

NPM = numero punti di efficienza mancanti al completamento della fornitura relativa al SubLotto in esame, calcolato al giorno "T₁".

21.3.4 Qualora la M.M.I. si ritenga soddisfatta

della prestazione fornita dalla Ditta, o non sia

stata effettuata la comunicazione prevista per il

precedente, alla scadenza corrispondente al giorno

"T₁", alla Ditta NON saranno applicate penali o

riduzioni di prezzo per eventuali minori

prestazioni fornite rispetto a quanto previsto

dalla tabella 1 dell'articolo 13.c della S.T., ma,

ad avvenuto completamento della fornitura dei

"punti di efficienza" dovuti, sarà applicata una

riduzione di prezzo di importo pari al prezzo delle

eventuali attività di ingegneria di campo

preventiva non fornite, rispetto a quanto previsto,

per il SubLotto in esame, nella tabella 2

dell'articolo 13.c della S.T. e nell'allegato 9

alla S.T..

21.4 - SUBLOTTO A.4 - Attività di ingegneria di

campo correttiva ed acquisizione materiali per

scorte di bordo e di terra.

Non sono previste penali per la ritardata fornitura

di quanto dovuto a fronte del SubLotto A.4, a meno

delle attività standard di cui all'allegato 7 della

S.T.), delle attività di reintegro/riparazione di PP.dd.RR. fornite dalla M.M.I. e dell'acquisto finale di PP.dd.RR e materiali (il meccanismo di calcolo delle riduzioni dei "punti di efficienza" penalizza automaticamente la Ditta qualora non intervenga prontamente ed in modo efficace).

In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività standard di cui all'articolo 3 della S.T. rispetto ai termini temporali indicati nella richiesta di intervento tecnico, si applicheranno le "riduzioni di punti" con le modalità previste nell'articolo 14.j della S.T.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività di reintegro/riparazione delle PP.dd.RR. della M.M.I. e nella fornitura di quanto dovuto a fronte dell'acquisto finale di PP.dd.RR e materiali, per ciascun giorno di ritardo nella presentazione di ciascuno degli oggetti di fornitura, rispetto ai termini temporali indicati nella richiesta/ordine, saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 34 del D.M. 14 aprile 2000, n°200, da calcolarsi sull'importo complessivo della relativa richiesta/ordine emesso dalla M.M.I..

L'eventuale ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione (vedi allegato tecnico

al presente contratto, che non incidano sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione di penali.

Non è prevista l'applicazione di riduzioni di prezzo in quanto il pagamento delle forniture di cui al SubLotto A.4 avviene a consuntivo.

21.5. SUBLOTTO A.5. Incasso di corrente

Per il SubLotto A.5, per ciascun giorno di ritardo nella presentazione dei relativi oggetti di fornitura, saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 34 del D.M. 14 aprile 2000, n°200, da calcolarsi sul prezzo contrattuale del SubLotto.

Per ciascun SubLotto, qualora non vengano prestate tutte le previste 460 ore lavorative da parte dell'esperto in software di database logistici, sarà applicata una riduzione di prezzo pari a:

$$RP = ONP \times Co \times 1,10$$

RP = riduzione di prezzo da applicare sul prezzo del SubLotto in esame

ONP = ore residue non prestate sul SubLotto in esame

Co = costo orario di un ingegnere junior della Ditta, riconosciuto da NAVARM alla data di stipula del contratto cui sarà allegata la presente S.T.



Sulla riduzione di prezzo sopra determinata sarà applicato lo sconto offerto in sede di gara per il SubLotto in esame.

ARTICOLO 22 (REVISIONE PREZZO).

Non è ammessa la revisione prezzo.

ARTICOLO 23 (GARANZIE).

23.1. SUBLOTTO A.1 - Attività di pianificazione del T.S.:

In relazione alla natura della fornitura di cui al SubLotto A.1, non è prevista garanzia, ma la Ditta dovrà assicurare l'aggiornamento dei relativi Piani oggetto di fornitura, qualora ne emerga la necessità nel corso dell'esecuzione delle attività di cui ai SubLotti A.2, A.3, A.4, A.5.

23.2. SUBLOTTO A.2: Addestramento.

In relazione alla natura della fornitura di cui al SubLotto A.2, non è prevista garanzia.

23.3 - SUBLOTTO A.3 - Gestione della fornitura ed attività di ingegneria di campo preventive di livello 1°, 2°A, 2°B, 3° e 4°.

Sui materiali e sui PP.dd.RR. prodotti/assemblati dalla Ditta e forniti per l'esecuzione delle attività di ingegneria di campo preventiva di livello 1° e 2° A, la Ditta fornirà una garanzia di mesi 12 a partire dal giorno di consegna alla

M.M.I..


Sui materiali e sui PP.dd.RR. che la Ditta acquista da subfornitori e consegna alla M.M.I. per l'esecuzione delle attività di ingegneria di campo preventiva di livello 1° e 2°A, la Ditta assicurerà la garanzia fino al giorno di scadenza della garanzia fornita dal subfornitore.

Su tutte le attività di ingegneria di campo preventiva di livello 2°B, 3° e 4° eseguite a fronte del Sublotto A.3, limitatamente alle parti oggetto di lavorazione/sostituzione, la Ditta fornirà una garanzia di mesi 12 a decorrere dalla data di ultimazione dell'attività.

23.4.- SUBLOTTO A.4 - Attività di ingegneria di campo correttiva ed acquisizione materiali per scorte di bordo e di terra.

Per le attività di ingegneria di campo correttiva limitate alla sola fornitura di materiali, sarà assicurata una garanzia di 12 mesi relativa al solo materiale fornito.

Su tutte le attività di ingegneria di campo correttiva comprendenti la fornitura di materiali e manodopera, o solo manodopera, limitatamente alle parti oggetto di lavorazione/sostituzione, la Ditta fornirà una garanzia di mesi 12 a decorrere dal

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The upper signature is more complex and stylized, while the lower one is simpler and appears to be a first name.

MAESTRO "M.I." INDICATO DALLA SOCIETA' "VERBALE" SA
INTERVENIRE "TECNICO".

Su tutti i materiali e le P.P.d.P.F. che diverranno
di proprietà della M.M.I. dopo il completamento
della fornitura dovuta dalla Ditta a fronte della
presente S.T. (acquisto finale) sarà fornita una
garanzia di mesi 12 a partire dalla data del
relativa verbale di collaudi ad esecuzione.

23.5 SUBLOTTO A.5 - Ingegneria di supporto.

In relazione alla natura della fornitura di cui al
Sublotto A.5, non è prevista garanzia.

23.6. Nei periodi coperti da garanzia la Ditta si
impegna a rielaborare, a sua cura e spese le
attività che risultassero in difetto.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze
di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà
prolungato per il tempo durante il quale la Ditta
avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in
questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà
dalla data con cui l'A.D., a mezzo Fax (o consegna
diretta al "Coordinatore Tecnico") inviterà la
Ditta stessa, ad eliminare l'inconveniente
verificatosi ed il termine finale dalla data di
avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso,

che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 24 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO).

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 dell'incasso.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso la Ditta non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 25 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre



inerenti al presente Contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul conto corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Le prestazioni relative al presente Contratto, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art.8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n°633, in quanto destinate a bordo di Unità navali.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131 e successive modificazioni è dovuta nella misura

fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 26 (DOMICILIO DELLA DITTA).


A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Genova presso la Direzione Navi Militari, Via Cipro n°11.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE).

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato d'onori approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitata dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo



approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia -
legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura
datato a mano, in pagine n°66, e in fogli n°17 di
cui si compone fin qui.

P. LA DITTA

De Marchi

1342 del C.C. la Ditta dichiara di approvare
espressamente la seguente clausola:

Articolo 18 Pagamenti.

P. LA DITTA

De Marchi

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Gargafu

L'UFFICIALE ROGANTE

Felicalper

ALLEGATO TECNICO

Quanto previsto nell'art.1 del presente allegato tecnico si applica solo ai materiali acquistati per ricostituire/integrare le scorte della M.M.I.

Non si applica ai materiali destinati ad essere prontamente impiegati nell'ambito delle attività di cui ai SubLotti A.3 e A.4.

ARTICOLO 1 (REQUISITO DI CODIFICAZIONE)

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da SEGREDIFESA VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Ditta dovrà impiegare i seguenti codici:

- codice CEODIFE di NAVARM è 900016;
- codice CEODIFE dell'U.T.T. di Genova.

ARTICOLO 1.2. (ATTIVITA' DI SCREENING).

Al fine di consentire all'Organo Centrale di Codificazione (Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SEGREDIFESA) - VI° Reparto, 3° Ufficio, di seguito denominato "O.C.C.") l'esecuzione delle attività di "screening", volte alla verifica dell'esistenza di articoli già codificati e all'aggiornamento dei propri dati di archivio, la Ditta dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che la Marinarsen competente riterrà di effettuare, presso la propria sede o presso la sede dell'O.C.C., entro 120 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta approvazione degli elenchi di PPDDRR da acquistare, le liste "Spare Parts List for Codification" (S.P.L.C.), relative agli articoli di rifornimento di origine nazionale o estera di paesi "non NATO".

Le liste S.P.L.C. dovranno essere presentate anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione.

La Marinarsen competente, comunque responsabile tecnico della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 (trenta) giorni solari dalla presentazione delle liste, per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'O.C.C. potrà comunque richiedere alla Marinarsen competente la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo.

In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Trascorso il termine previsto per alla Marinarsen competente, l'O.C.C., pur in assenza di

comunicazioni da parte della Marinarsen competente, provvederà entro 30 giorni solari al completamento delle attività di screening.

ARTICOLO 1.3 (PROPOSTE DI CODIFICAZIONE)

Non oltre 30 giorni solari dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o "non NATO", la Ditta dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, alla Marinarsen competente e all'O.C.C.. Questi provvederà entro 30 giorni solari all'assegnazione del NUC, informandone la Ditta e la Marinarsen competente. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

La Marinarsen competente, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 (trenta) giorni solari per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del

requisito contrattuale.

L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere alla Marinarsen competente la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, L'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

ARTICOLO 1.4 (FLUSSO DEI DATI)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

ARTICOLO 1.5 (NORME IN VIGORE).

Le norme procedurali sull'attività codificativa,

per ciascuna tipologia di Contratto, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall'Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

ARTICOLO 1.6 (COLLAUDO DEI MATERIALI).

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

I materiali la cui codificazione risulta incompleta, potranno essere comunque accettati se destinati ad essere impiegati nell'ambito delle attività di cui al presente contratto.

ARTICOLO 1.7 (COLLAUDO E ACCETTAZIONE D'URGENZA).

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Ditta rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore Generale di NAVARM, la Marinarsen competente può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il

collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da MARICEGESCO La Spezia in attuazione della normativa vigente).

ARTICOLO 1.8 (ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE).

La Marinarsen competente, richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione dell'attività codificativa svolta.

ARTICOLO 1.9. (RIFERIMENTI).

La Ditta potrà prendere contatti diretti con l'O.C.C. per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

ARTICOLO 1.10. (CODICE A BARRE).

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Ditta si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier A.I.)= 7001 ;
- N.U.C. (N.S.N.);
- Application Identifier (A.I.) = 241
- REFERENCE [Codice del Costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Ditta dovrà apporre il CAB costituito dal NUC validato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la Ditta deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Ditta è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico mobile (CD-ROM, e-mail, ecc.), sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base

commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

a) verificare se la Ditta ha avuto la disponibilità del NUC almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

b) accertare la presenza del supporto informatico mobile predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

ARTICOLO 2 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ).

2.1. La Ditta è in possesso della certificazione ISO 9001:2000 in corso di validità, rilasciata da Ente ufficialmente riconosciuto e certificato, e si impegna a fornire le attività oggetto del presente

contratto, tenendo attivato nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN 9001:2000".

L'espletamento delle prestazioni è soggetto inoltre ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa "NATO AQAP 2110 intitolata: Quality Assurance requirements for Design, Development and Production".

La Ditta dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

2.2 - Piano della qualità.

La Ditta dovrà presentare il piano della qualità per le forniture di cui al presente Lotto A di aggiudicazione secondo quanto previsto al capitolo II para 13 della NAV 50-9999-0026-13-00B00 "Obblighi dell'Industria Nazionale nei confronti degli Enti tecnici della M.M. in applicazione della normativa NATO AQAP 2110 e AQAP 2105".

Il piano di qualità dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, a MARINARSEN LA SPEZIA e, per conoscenza, a NAVARM - 1^a Divisione.

La Marinarsen esaminerà il "Piano di Qualità" di competenza e comunicheranno alla Ditta l'esito

dell'esame entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del piano stesso. Trascorso tale termine senza che alla Ditta sia pervenuto il risultato del predetto esame, il piano di qualità si intenderà validato.

La Ditta, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano di Qualità" validato. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano di Qualità" validato o in contraddizione con il piano stesso, l'Amministrazione potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova elaborazione fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'eventuale aggiornamento del piano di qualità sarà inviato agli stessi indirizzi del piano in revisione iniziale e saranno validati con le stesse modalità.

2.3. - Attestato di Conformità.

La Ditta, nell'avanzare le richieste di pagamento rate e nel presentare all'approvazione/collaudò le prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà

trasmettere un "Attestato di Conformità" redatto secondo il modello F all'AQAP 170, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato dovrà essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" prevista dal "Piano di Qualità" di cui al para 2 del presente articolo e dovrà essere inviato alla Marinarsen competente.

ARTICOLO 3 (MATERIALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE).

La Ditta per poter trasportare materiali di proprietà dell'Amministrazione al di fuori delle aree militari dovrà presentare i seguenti documenti:

- dichiarazione di proprietà, fiscalmente registrata a favore della M.M., effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui firme dovranno essere autenticate da Notaio;
- idonea garanzia di assicurazione, contratta a favore della M.M., per il valore complessivo dei materiali, contro i rischi derivanti da incendi, furti, trasporto e tutti gli altri rischi assicurabili, esclusi i rischi di guerra, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in conformità con la normativa di cui al T.U. sulle assicurazioni

private, approvato con d.P.R. 13/02/59, n. 449.

La Ditta rimane comunque responsabile, per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M., anche per i rischi che non siano coperti dall'assicurazione, sempre che si tratti di rischi assicurabili.

**ARTICOLO 4 PROCEDURE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 DEL 18.12.2006 (REACH).**

Alla presentazione al collaudo dei materiali la Ditta fornirà alla Commissione di Collaudo una Dichiarazione di conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori hanno operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b) peso totale della sostanza
- c) codice identificativo del prodotto contenente la sostanza.

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante della Ditta come previsto dal Regolamento REACH.

In ogni caso, per gli eventuali materiali di fornitura che contengono sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola, la Ditta fornirà i codici identificativi (part number) dei materiali e le relative schede di sicurezza.

La mancanza della dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà la presentazione al collaudo dei materiali.